

## **Legge sulle epizoozie (LFE)**

### **Modifica del 16 marzo 2012**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulle epizoozie è modificata come segue:

#### *Titoli marginali*

*In tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche.*

#### *Sostituzione di termini*

<sup>1</sup> *In tutta la legge il termine «Ufficio federale di veterinaria» è sostituito con «UFV», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

<sup>2</sup> *Negli articoli 49 e 50 il termine «colpevole» è sostituito con «autore», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

#### *Ingresso*

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale<sup>3</sup>;

#### *Art. 1 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie. ...

#### *Art. 3, frase introduttiva e n. 1*

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:

1 FF **2011** 6259

2 RS **916.40**

3 RS **101**

1. Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizootie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.

*Art. 3a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2*

Commissioni d'esame

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:

<sup>2</sup> Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

*Art. 4, 5 cpv. 2 e art. 6*

*Abrogati*

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizootie degli animali da reddito.

*Art. 10a*            Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizootie fortemente contagiose.

*Art. 11 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il commercio ambulante di animali è vietato.

*Art. 22*            Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti di eliminazione, delle concherie e di altre aziende simili.

*Art. 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il

Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

*Art. 25 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

*Art. 26*

*Abrogato*

*Art. 27 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.

*Art. 31 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 31a* Finanziamento di programmi di lotta contro le epizoozie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie.

<sup>2</sup> Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l'indennità per le prestazioni fornite da terzi nell'ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi computabili, l'importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l'importo dell'indennità per le prestazioni di terzi.

<sup>3</sup> Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l'economia.

<sup>4</sup> L'UFV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.

*Art. 34 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3*

*Abrogati*

*Art. 42, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b, f e g*

Ricerca, diagnosi, vaccini

<sup>1</sup> La Confederazione:

- b. gestisce l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose;

- f. può procurarsi vaccini contro le epizoozie e distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto;
- g. può gestire banche di vaccini.

*Art. 47*            Contravvenzioni e delitti

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

<sup>2</sup> Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

*Art. 48*            Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con la multa, per quanto non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

*Art. 52*            Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliери riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>4</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009<sup>5</sup> sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>3</sup> Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliери riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>4</sup> RS 631.0

<sup>5</sup> RS 641.20

<sup>4</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 1992<sup>7</sup> sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986<sup>8</sup> sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991<sup>9</sup> sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

*Art. 53 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.

*Art. 53b Collaborazione internazionale*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di informazioni nel settore della salute animale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell'Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.

*Art. 54 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.

<sup>1bis</sup> Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.

<sup>1ter</sup> Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.

*Art. 56a<sup>10</sup> cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.

<sup>6</sup> RS 455

<sup>7</sup> RS 817.0

<sup>8</sup> RS 922.0

<sup>9</sup> RS 923.0

<sup>10</sup> Nel tenore della modifica del 5 ott. 2007 (RU 2008 2269).

<sup>3</sup> La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizoozie.

*Art. 57 cpv. 2 lett. b, 3 lett. b e 4*

<sup>2</sup> Esso può in caso d'urgenza:

- b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.

<sup>3</sup> L'UFV:

- b. promuove la prevenzione delle epizoozie; può in particolare attuare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie;

<sup>4</sup> L'UFV può affidare l'attuazione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza a terzi. Può versar loro indennità per l'adempimento di tale compito.

*Art. 59b*            **Opposizione**

<sup>1</sup> Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate con opposizione.

<sup>2</sup> L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

<sup>3</sup> Il termine di opposizione è di dieci giorni.

*Art. 62a*            **Disposizione di coordinamento**

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 2012<sup>11</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue:

*Art. 52*            **Perseguimento penale**

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>12</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009<sup>13</sup> sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>3</sup> Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009

<sup>11</sup> RS ...; FF **2012** 3081

<sup>12</sup> RS **631.0**

<sup>13</sup> RS **641.20**

sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>4</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012<sup>14</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005<sup>15</sup> sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 1992<sup>16</sup> sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986<sup>17</sup> sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991<sup>18</sup> sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr  
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 27 marzo 2012<sup>19</sup>

Termine di referendum: 5 luglio 2012

<sup>14</sup> RS ...; FF **2012** 3081

<sup>15</sup> RS **455**

<sup>16</sup> RS **817.0**

<sup>17</sup> RS **922.0**

<sup>18</sup> RS **923.0**

<sup>19</sup> FF **2012** 3073

